



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

**CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 33 del registro delle deliberazioni del 29/04/2024.**

Adunanza ordinaria – seduta pubblica.

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 17:51 in Impruneta, nella Sala delle adunanze della sede comunale, sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza La Presidente del Consiglio **Angela Cappelletti**.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano:

			Presente	Assente
1	LAZZERINI RICCARDO	Consigliere	x	
2	FABBRIZZI LARA	Consigliera	x	
3	VITALI ANDREA	Consigliere	x	
4	CAPPELLETTI ANGELA	Presidente del Consiglio	x	
5	CIONI LAURA	Consigliera	x	
6	CANUTI MARCO	Consigliere	x	
7	MARCHETTI IRENE	Consigliera	x	
8	MAZZINGHI GUGLIELMO	Consigliere	x	
9	FOSSAROLI FRANCESCO	Consigliere	x	
10	BELLINI LORENZO	Consigliere	x	
11	MALVEZZI SAMUELE	Consigliere		x
12	CAPPELLI MASSIMILIANO	Consigliere	x	
13	MERENDA SABRINA	Consigliera	x	
14	BIAGIOTTI DAVID	Consigliere	x	
15	ORLANDINI TOMMASO	Consigliere	x	
16	ZOPPINI MATTEO	Consigliere		x
17	FRANCHI GABRIELE	Consigliere	x	
			15	2

Partecipa Il Vice Segretario **Virginia Possenti**, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: **VITALI ANDREA, CAPPELLI MASSIMILIANO, FRANCHI GABRIELE**



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con valenza triennale; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Visto l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle componenti dell'Imposta municipale propria (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui, a decorrere dall'anno 2020, è stata abrogata l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 2013 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la componente TARI;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato articolo 1 della legge 147 del 2013:

- comma 650, in base al quale la TARI deve essere corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 651, in base al quale *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- comma 654, in base al quale *“la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI dovevano essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti;



Vista la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale "**A decorrere dall'anno 2022**, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. *Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*";

Considerato pertanto che, secondo la normativa vigente, entro il 30 Aprile 2024, il Consiglio comunale deve prendere atto dell'aggiornamento al PEF 2024 – 2025 ed entro la stessa data devono essere approvate anche le tariffe tari.

Considerato che, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l'autorità dell'ambito territoriale costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, denominata ATO Toscana Centro;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 l'attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore, compreso le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visti i provvedimenti emanati dall'Autorità ARERA in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti nel periodo 2019/2022 e, in particolare:

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443 ("*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*"), con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;
- la Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;



- la Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

- la Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;

- la Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2, avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, ATO Toscana Centro, in qualità di Ente di governo dell’Ambito (Egato), costituito ed operativo nell’ambito territoriale di riferimento, è il soggetto che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente a cui spetta la procedura di validazione del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo MTR;

Vista la Deliberazione ARERA del 15 gennaio 2022, n. 15 con cui è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e la conseguente Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n. 49 di individuazione del posizionamento delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti presenti nell’ambito nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF;

Viste le delibere ARERA n. 15/2022/R/RIF recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), n. 386/2023/R/RIF recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, n. 387/2023/R/RIF recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e n. 389/2023/R/RIF recante “Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

Vista la Delibera C.C. n. 42 del 31/05/2022, con la quale il Consiglio comunale di Impruneta ha preso atto :

- della delibera di ATO Toscana Centro n. 7 del 23/05/2022 (allegata alla Delibera C.C. n. 42/2022 a formarne parte integrante e sostanziale), con la quale l’Autorità adotta i Piani economico-finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti predisposti per gli anni 2022-2025 per ciascun Comune della gestione ALIA Spa, secondo quanto previsto dall’Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, fra cui il Comune di Impruneta;

- del PEF del servizio gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025 e relativi allegati, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito e redatto secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29/03/2023 di approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2023.



Vista la delibera di di ATO Toscana Centro n. 3 del 11.04.2024, avente ad oggetto: "Approvazione aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 per i Comuni della gestione Alia Servizi Ambientali SpA", pervenuta in data 15.04.2023 e registrata al prot. 9554, a cui si rinvia.

Considerato che in data odierna il Consiglio comunale prenderà atto dei seguenti punti:

- della competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune che è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Centro sono esercitate dall'Autorità d'Ambito, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- della Delibera di ATO Toscana Centro n. 3 del 11.04.2024;
- del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024 - 2025 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2;

Ricordato altresì che:

- il Comune di Impruneta, è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di ambito Toscana centro;
- Alia spa è affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana centro;
- relativamente alla gestione amministrativa della Tari, questo ente si è avvalso del soggetto gestore della raccolta e trattamento rifiuti;

Essendo pervenuti da parte di Alia Spa, ai fini della determinazione delle tariffe tari 2024, i prospetti di calcolo allegati alla presente a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto. Tali prospetti sono determinati sulla base dei dati del Pef 2024-2025, in corso di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

Ritenuto pertanto contestualmente modificare le tariffe Tari per l'annualità 2024, secondo i conteggi inviati da Alia spa, rinviando al 2025 l'approvazione delle tariffe tari per l'anno 2025.

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) vigente di cui alla D.C.C. n. 24 del 29/03/2023;

Preso atto che la tassa, istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI), ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo istituito;

Tenuto conto anche che, alle tariffe approvate dal Comune, va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;



Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Preso atto che la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinata sulla base dei sopra citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, è stata finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Considerato che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 e dal regolamento comunale per l'applicazione della Tari;

Preso atto inoltre del fatto che la determinazione delle tariffe tiene conto della ripartizione percentuale del gettito della tariffa, suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche ( 67%) per coprire i costi fissi e i costi variabili, e quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche ( 33%), per coprire i costi fissi e i costi variabili, come dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per il fatto che il Comune ha una vocazione prevalentemente residenziale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della L. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della Tari, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%, come indicato dal regolamento vigente;

Considerata la presa d'atto dell'aggiornamento del Pef 2024/2025 in data odierna da cui risulta che per l'annualità 2024, il Pef 2024 di € 3.621.207,60, comprendente iva e costi fuori perimetro. Il Pef prevede di riconoscere in tariffa Tari 2024 l'importo di € 3.777.164,00, al quale vanno aggiunti i costi fuori perimetro 2024 di € 14.598,00 e vanno sottratte le detrazioni di € 69.987,00 (di cui € 5.500 da contributo Muir ed € 64.487,00 da applicazione di quota di avanzo di amministrazione 2023 vincolato a copertura Pef anni precedenti). Si determina pertanto l'importo finale dell'entrata da Tari 2024 in € 3.721.775,00 da inserire in bilancio 2024-2026, annualità 2024;

Preso atto della ripartizione tra quota fissa e variabile dell'entrata Tari 2024 come conteggiata da Alia spa che è la seguente:

	anno 2024	detrazioni	costi fuori perimetro	Tari 2024
parte variabile	2.679.194,00			2.679.194,00
parte fissa	1.097.970,00	-69.987,00	14.598,00	1.042.581,00
totale	3.777.164,00	-69.987,00	14.598,00	3.721.775,00

Considerato che si rinvia la determinazione delle tariffe tari 2025 al prossimo esercizio e ai prospetti che redigerà Alia spa nel 2025, pur procedendo alla prossima variazione di bilancio ad inserire i dati come riportati nel Pef 2024/2025, anche per l'anno 2025 sia a titolo di costi del servizio RSU ( € 3.922.798,50). Il Pef 2024/2025 prevede di riconoscere in tariffa Tari 2025 l'importo di € 4.075.668,00 ai quali si devono aggiungere € 15.175,00 per attività esterne al ciclo R.U. e togliere € 5.500 per detrazioni, che



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

determinano l'importo complessivo a titolo di tariffa Tari 2025 (€ 4.085.343,00). Tale dato sarà riportato nel bilancio 2024-2026, annualità 2025 a titolo di tari 2025.

Preso atto del fatto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Vista le D.C.C. n. 110 e 111/2023 relative all'approvazione del Dup 2024-2026 e del Bilancio di previsione 2024-2026, con relativi allegati e s.m.i.

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Nel corso della discussione interviene la Vice Sindaca Cioni che illustra l'atto.

Il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente esito:

presenti n. 15

votanti n. 15



favorevoli n. 11  
contrari n. 4 (Biagiotti, Franchi, Merenda, Orlandini)  
astenuti n. 0

### DELIBERA

1) di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di prendere atto della DCC approvata in data odierna relativa alla presa d'atto dell'aggiornamento biennale del PEF del servizio di gestione dei rifiuti 2024-2025, dalla quale sono evidenziati i costi a carico del Comune di Impruneta per il biennio 2024/2025 da coprire con la tariffa Tari.

3) di approvare, come riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche (67%) e non domestiche (33%).

4) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%, come stabilito dal vigente regolamento tari.

5) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il suddetto Piano Finanziario 2024-2025.

6) di prendere atto che il Pef 2024/2025 prevede per il Comune di Impruneta i seguenti importi da riconoscere in tariffa Tari 2024: € 3.777.164,00, al quale vanno aggiunti i costi fuori perimetro (€ 14.598) e vanno sottratte le detrazioni (€ 69.987) che determinano l'importo finale dell'entrata da Tari 2024 per € 3.721.775,00:

	2024	detrazioni	costi fuori perimetro	Tari 2024
parte variabile	2.679.194,00			2.679.194,00
parte fissa	1.097.970,00	-69.987,00	14.598,00	1.042.581,00
totale	3.777.164,00	-69.987,00	14.598,00	3.721.775,00

7) di dare atto che le tariffe TARI così approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e saranno utilizzate dal gestore del servizio per la determinazione della TARI per l'anno 2024.

8) di dare atto che l'importo del gettito previsto a titolo di TARI per euro 3.721.775,00 troverà giusta allocazione nel bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, al capitolo di bilancio in entrata 32.03, E. 10101.51.003203 "TARI".



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

9) di rinviare la determinazione delle tariffe TARI 2025 al prossimo esercizio e ai prospetti che redigerà Alia spa nel 2025, pur procedendo alla prossima variazione di bilancio ad inserire i dati come riportati nel Pef 2024/2025, anche per l'anno 2025 sia a titolo di costi del servizio RSU ( € 3.922.798,50). Il Pef 2024/2025 prevede di riconoscere in tariffa Tari 2025 l'importo di € 4.075.668,00 ai quali si devono aggiungere € 15.175,00 per attività esterne al ciclo R.U. e togliere € 5.500 per detrazioni, che determinano l'importo complessivo a titolo di tariffa Tari 2025 (€ 4.085.343,00). Tale dato sarà riportato nel bilancio 2024-2026, annualità 2025 a titolo di tari 2025.

10) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti Servizi per i provvedimenti di competenza.

Il Consiglio Comunale delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con separata votazione, in forma palese, recante il seguente esito:

presenti n. 15

votanti n. 15

favorevoli n. 11

contrari n. 4 (Biagiotti, Franchi, Merenda, Orlandini)

astenuti n. 0



COMUNE DI IMPRUNETA  
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio  
Angela Cappelletti

Il Vice Segretario  
Virginia Possenti